

Roma 28 agosto 2023
Prot. n. 197/2023-DL-fm

Ai Presidenti/Incaricati/Commissari
Provinciali e Regionali US Acli
Associazioni sportive ASD/SSD

e, p.c. Presidenza Nazionale US Acli
Consiglieri Nazionali US Acli

**RIFORMA DELLE NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DA LAVORO
IN AMBITO SPORTIVO**

Il 1° luglio sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. 36/21 ed in particolare il Titolo V del decreto che riforma le norme relative alle prestazioni di lavoro svolte in ambito sportivo. L'attuale testo del decreto è stato modificato dal decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 luglio e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In attesa di disporre del testo definitivo si forniscono le seguenti indicazioni sulla base delle ultime modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri, fermo restando che il testo definitivo che sarà pubblicato sulla G.U. potrebbe subire modifiche a seguito delle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze

Le eventuali modifiche, qualora approvate, saranno tempestivamente comunicate.

Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21, alla luce dell'ultimo decreto correttivo sono le seguenti:

VOLONTARI

La norma effettua inoltre una netta distinzione tra lavoratori e volontari, I volontari potranno svolgere la prestazione a titolo puramente gratuito e potranno ricevere solo rimborsi spese documentati. Le ASD/SSD, qualora si avvalessero di volontari, dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza di responsabilità civile per assicurare i volontari dai danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle proprie attività volontaristiche.

È prevista incompatibilità assoluta tra volontari e lavoratori nell'ambito della medesima ASD/SSD. Pertanto, i soggetti che prestano quali volontari la propria opera a favore di una ASD/SSD non possono avere rapporti di lavoro remunerati con la stessa ASD/SSD. Il decreto correttivo, di prossima pubblicazione sulla G.U., ha chiarito che i membri del consiglio direttivo delle ASD/SSD che ricoprono la carica a titolo gratuito non rientrano nella categoria dei volontari ai fini della valutazione della incompatibilità.

LAVORATORI SPORTIVI

Sono considerati lavoratori sportivi, ai sensi di quanto indicato nell'art 25 del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. i seguenti soggetti "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo. È' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le

mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”

L'elenco delle mansioni sarà approvato dal Ministero dello Sport sentito il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dell'elenco fornito dalle singole FSN e DSA attraverso il CONI e il CIP. L'elenco sarà tenuto dal Dipartimento dello Sport consentendo a ciascuna ASD/SSD di poter individuare con certezza quelle che consentono, per ciascuna disciplina sportiva di applicare le norme sul lavoro sportivo. Appare opportuno precisare che figure come custodi impianti sportivi, giardinieri e altre figure che non rientrano specificamente tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva dovranno essere oggetto di normali rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) previsti dalle norme vigenti e non potranno usufruire delle agevolazioni previste per il “Lavoro Sportivo”.

TIPOLOGIA DI RAPPORTI NELL'AMBITO DEL LAVORO SPORTIVO

Il rapporto di lavoro potrà essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Per il rapporto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, è stata prevista una presunzione semplice qualora la prestazione non superi le 24 ore settimanali esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive

COMPENSI

Dal 1° luglio l'art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico. Pertanto, a decorrere da tale data i compensi non potranno più essere considerati redditi diversi, ma solo redditi da lavoro a prescindere dall'importo corrisposto. Pertanto, sarà necessario stipulare appositi contratti o lettere di incarico con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.

Vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso. Tutti i compensi devono essere tracciabili. Non è possibile pagare in contanti indipendentemente dall'importo da corrispondere

N.B. PER I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 67 CO.1, LETT. M, SI APPLICA IL REGIME DI “CASSA” E NON QUELLO DI COMPETENZA PER CUI ANCHE I COMPENSI MATURATI AL 30 GIUGNO MA NON EROGATI, DAL 1° LUGLIO SARANNO ASSOGGETTATI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO.

SOGLIE ESENZIONE

Per tutte le forme di rapporto di lavoro sportivo (subordinato o autonomo) sono previste le seguenti soglie di esenzione:

Ai fini previdenziale – euro 5.000

Ai fini fiscali - euro 15.000 Al fine di determinare il raggiungimento della soglia dei 15.000 euro è necessario considerare anche i compensi corrisposti fino al 30.06.2023.

ALIQUEOTE PREVIDENZIALI

Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono previste le seguenti aliquote:

- 24% qualora il collaboratore sia iscritto ad altra forma previdenziale
- 25% qualora il collaboratore non sia iscritto ad altra forma previdenziale. Le aliquote si applicheranno sul 50% dell'imponibile previdenziale fino al 31.12.2027.

Oltre ai contributi minori la cui aliquota è del 2,03% senza riduzione dell'imponibile

ALIQUEOTE INAIL

I collaboratori coordinati e continuativi "sportivi" non sono soggetti all'INAIL, ma per essi vale la copertura assicurativa garantita dall'assicurazione stipulata dall' Ente Affiliante.

DIPENDENTI PUBBLICI

Dal 1° luglio le autorizzazioni concesse dalle Amministrazioni di Competenza ai propri dipendenti pubblici per svolgere incarichi retribuiti non sono più valide. Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.

- Prestazione Volontaria In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario
- Prestazione remunerata Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell'ambito del Lavoro Sportivo. In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Il decreto correttivo prevede che sia emanato un decreto dal Ministro della Pubblica Amministrazione per fissare i parametri per il rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla richiesta si applica l'istituto del silenzio assenso. Ai fini della stipula del contratto il presidente dell'ASD/SSD dovrà accertarsi che l'autorizzazione sia stata concessa.

PRINCIPIO DI CASSA

Sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso o il premio.

ATTIVITA' DA PORRE IN ESSERE

PER I VOLONTARI

1. acquisire sempre una dichiarazione di attività gratuita
2. istituire il registro dei volontari
3. stipulare apposita polizza di responsabilità civile per assicurare i volontari dai danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle proprie attività volontaristiche

PER I LAVORATORI SPORTIVI

1. Stipulare contratto di collaborazione coordinata e continuativa
2. In caso di lavoratore dipendente pubblico acquisire autorizzazione concessa dall'Amministrazione di appartenenza
3. Per i lavoratori che sono in contatto in via esclusiva con minori richiedere il Certificato penale del casellario giudiziale
4. Fare la comunicazione del rapporto di lavoro UNILAV attraverso la propria area riservata del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Registro tenuto dal Dipartimento per lo Sport). Dal 1° luglio è stata attivata la funzione e si invitano le ASD/SSD a prenderne visione. Questa comunicazione può avvenire attraverso la piattaforma fornita dal Registro delle Associazioni Sportive. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 30 del mese successivo all'inizio della collaborazione. Nel caso delle collaborazioni CO.CO.CO., questo termine è fissato per il 31 dicembre 2023 per il primo anno.
5. Acquisire sempre autocertificazione del collaboratore prima di effettuare ogni pagamento
6. Pagare sempre con mezzi tracciabili. MAI IN CONTANTI

MODULISTICA

La pregressa modulistica relativa alle Indennità/Compensi, Rimborsi spese e Premi è superata e non è più utilizzabile.

Alleghiamo i seguenti facsimili che dovranno essere personalizzati secondo le specifiche situazioni da voi poste essere

VOLONTARI

- 1-dichiarazione attività gratuita
- 2-registro dei volontari
- 3-lettera volontario pubblica amministrazione
- 4-delibera Consiglio Direttivo per rimborso spese documentate a volontario
- 5-modulo rimborso spese documentate

LAVORATORI SPORTIVI

- 6-Bozza contratto tecnico cococo
- 7-Modulo richiesta casellario giudiziale
- 8-Autocertificazione compensi

Il Presidente Nazionale US Acli

Damiano Lembo

